



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**  
**Direzione Generale**

**Contratto integrativo di sede per la erogazione del Fondo Unico di Amministrazione  
per l'anno 2010 al personale in servizio presso la Direzione Generale dell'USR per  
la Puglia - Bari**

Addì **29 luglio 2011**, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d.g. n. 6294 dell'8.7.2011 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla stipula del contratto integrativo di sede relativo alla erogazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2010 al personale in servizio presso la Direzione Generale dell'USR per la Puglia - Bari.

**LE PARTI**

**Visto** il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto in data 14.9.2007, relativo al quadriennio giuridico normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nonché il successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 23.1.2009, relativo al biennio economico 2008-2009;

**Visto** il D.Lgs. 27.10.2009, n.150, con particolare riferimento agli artt.17 ss.;

**Vista** l'Intesa sottoscritta in data 4.2.2011 tra il Governo e le Parti sociali, relativa alle modalità di applicazione dell'art.19, comma 1 del D.Lgs. 150/2009;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo n. 4/2010, sottoscritto il 28 marzo 2011, concernente i criteri e le modalità di utilizzazione della quota parte residuale del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) per l'anno 2010;

**Rilevato** che le risorse messe a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ammontano a **€ 6.698,48 - lordo dipendente (LD)** per il personale centralinista non vedente (art.4 e All. A CCNI 4/2010) e a **€ 457.727,60 - lordo dipendente (LD)** per la contrattazione di sede riferita al personale del comparto Ministeri (art.5 e All. F CCNI 4/2010);

**Preso atto** che le somme destinate ai dipendenti degli Uffici della Direzione Generale dell'USR Puglia, giusta d.d.g. n. 6631 del 19 luglio 2011, sono pari a **€ 1.116,41 LD** per il personale centralinista non vedente e a **€ 72.208,36 LD** per il personale in servizio, anche parziale nell'anno 2010, calcolato alla data del 31.12.2010;

**Considerato** che occorre procedere alla contrattazione di sede per tali ultime risorse pari a **€ 72.208,36 LD**;

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

*[Handwritten signatures and initials of the representatives of the public and syndicate parties]*



1. Il presente contratto integrativo di sede concerne la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione della somma di **€ 72.208,36 lordo dipendente** al personale in servizio, anche parziale, presso gli Uffici della Direzione Generale dell'USR Puglia nell'anno 2010, calcolato alla data del 31.12.2010, ai sensi dell'art.5 del CCNI 4/2010 richiamato in premessa. Tale somma potrà essere eventualmente incrementata con le eventuali economie rivenienti dalla liquidazione non integrale del compenso da corrispondere al personale centralinista non vedente, tenuto conto della previsione di cui all'art.4, commi 3 e 4 del CCNI 4/2010.

2. Le Parti concordano circa la ripartizione preliminare della somma complessivamente disponibile nella seguente misura, tenendo conto di quanto previsto dall'art.5 del CCNI 4/2010 e dalle ulteriori disposizioni in materia:

A) **€ 50.545,85** (pari al **70 %**) da destinare a tutti i dipendenti, in base alle giornate di effettivo servizio prestato nell'anno 2010;

B) **€ 21.662,51** (pari al **30 %**) da destinare alla remunerazione di tutte quelle prestazioni di lavoro che comportino l'assunzione di particolari responsabilità, un'autonomia operativa ovvero un particolare disagio da parte dei dipendenti.

3. Relativamente alla quota di cui alla lettera A) del precedente comma 2, le Parti concordano nell'individuare i giorni di effettivo servizio secondo i medesimi criteri riportati nel contratto integrativo di sede riferito al FUA 2009, sottoscritto in data 18/11/2010, in base al quale sono da equiparare alla presenza in servizio le sotto indicate fattispecie di assenza:

- congedo per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo per paternità;
- fruizione di permessi per lutto;
- citazione a testimoniare;
- espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- assenze ex art.4, comma 1, legge 8.3.2000, n.53;
- permessi ex art.33, comma 6, legge 5.2.1992, n.104, per i dipendenti portatori di handicap grave;
- malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio;
- ricovero ospedaliero o day hospital;
- assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili (es. emodialisi, chemioterapia, ecc.);
- attività lavorativa svolta al di fuori della propria sede (missione, servizio fuori sede, partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione);
- ferie;
- festività soppresse ex legge 937/77;
- riposi compensativi.
- assenze per malattia, con esclusione dei primi 10 giorni;
- permessi ex art.33, commi 2 e 3 della legge 104/92;
- permessi sindacali;
- donazione di sangue e midollo osseo.

In particolare le Parti convengono che non sono da considerarsi assimilabili all'effettiva presenza le ipotesi in cui l'assenza dal servizio, pur essendo correlata all'espletamento di un incarico nell'interesse dell'Amministrazione, abbia dato luogo ad un compenso aggiuntivo ad altro titolo (es. revisorato, valutazione progetti PON, controlli di 1° livello in loco dei progetti finanziati con il Pon Scuola, ecc.), a meno che nei medesimi giorni di espletamento dell'incarico il dipendente abbia comunque prestato il normale servizio presso l'Amministrazione di appartenenza.

4. Le somme spettanti a ciascun dipendente, ai sensi della lettera A) del precedente comma 2, dovranno tener conto dell'Area di inquadramento, senza distinzione tra i diversi livelli retributivi, e dovranno prevedere uno scarto incrementale del 15 % tra l'importo di ciascuna Area e quella immediatamente successiva, secondo la seguente scansione:

- Area I	=	100
- Area II	=	115

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Le Parti intendono sottolineare che tale primo criterio di riparto, lungi dal rappresentare un'assegnazione indifferenziata delle risorse del FUA al personale interessato, appare viceversa idonea a rappresentare il contributo fornito da ciascun dipendente, secondo l'Area di inquadramento ed i connessi profili differenziati di responsabilità, alla produttività complessiva dell'Amministrazione di appartenenza, tenuto conto che, a fronte di una progressiva diminuzione del personale in servizio ed al concomitante incremento delle competenze gravanti sull'Amministrazione scolastica periferica, è stata comunque assicurata la regolare ed efficace erogazione del servizio scolastico sul territorio regionale, così come anche dimostrato dalla positiva *performance* fatta registrare dal sistema scolastico pugliese nell'ambito delle apposite rilevazioni condotte sul livello di apprendimento degli studenti (cfr., da ultimo, gli esiti della rilevazione effettuata dall'INVALSI nell'a.s. 2010/2011).

Giova precisare, in proposito, che la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2010 (prot. n. 6456/GM del 13/7/2010, registrata alla Corte dei Conti il 15/9/2010, reg. 15, fg. 142) ha evidenziato, per il personale amministrativo appartenente alle tre Aree professionali, un livello di scopertura, alla data del 31/8/2009, pari al 31,5 % complessivo (Area I 36,2 %, Area II 22,8 %; Area III 41,7 %), rispetto alla dotazione organica nazionale fissata dal D.P.R. 20/1/2009, n.17. All'interno del dato nazionale, comune peraltro a tutte le strutture centrali e periferiche del MIUR ed ulteriormente peggiorato nel corso dell'anno 2010, l'USR Puglia ha fatto registrare, alla data del 31/12/2010, una diminuzione di n. 45 unità rispetto all'anno precedente (374 dipendenti rispetto a 419), con una incidenza negativa di circa l'11 %. All'interno del dato regionale, poi, gli Uffici della Direzione Generale, considerando il personale in ingresso e in uscita nel corso dell'anno 2010, hanno dovuto registrare, alla data del 31/12/2010, un decremento di n. 4 unità, pari al 7 %.

5. Relativamente alla quota di cui alla lettera B) del precedente comma 2, le Parti concordano circa la individuazione delle seguenti tipologie di attività:

- a) personale soggetto a turnazioni (servizio di portineria, addetti alla Segreteria del Direttore Generale);
- b) svolgimento di incarichi particolari, non generalizzati tra tutto il personale (addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, figure sensibili connesse alla tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, referente per la sicurezza regionale SIDI, ufficio del consegnatario, servizio di economato, addetto al riscontro contabile per i titoli di spesa emessi dall'USR Puglia, guida dell'automezzo di servizio, rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio, gestione del protocollo informatico, Gruppo di lavoro finalizzato ad integrare e/o modificare il Documento Programmatico sulla Sicurezza ex D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche);
- c) aggravio di lavoro riferito a situazioni contingenti (procedure connesse al riordino del 2° ciclo di istruzione e formazione ed alle connesse operazioni di confluenza degli indirizzi di studio del vecchio ordinamento, adempimenti preordinati all'avvio dell'a.s. 2010/2011, sostituzione di colleghi assenti per periodi di rilevante durata, adempimenti connessi alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea, esami di stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione, procedura selettiva per il conferimento di comandi a supporto dell'autonomia scolastica per il biennio 2010/11 - 2011/12, adempimenti connessi alla rendicontazione semestrale e alla chiusura della contabilità dell'USR Puglia);
- d) altre situazioni individuate dal Direttore Generale dell'USR Puglia, nei limiti e con le modalità di seguito indicati.

6. Relativamente al riparto della somma di € 21.662,51 LD, ciascuna prestazione corrispondente alle tipologie di attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 5 sarà remunerata in eguale misura, indipendentemente dall'Area di appartenenza dell'interessato, e non sarà duplicabile in capo al medesimo soggetto.

Per i dipendenti che abbiano assolto a due o più delle suddette prestazioni, fino ad un massimo di tre complessive, l'importo base sarà maggiorato del 10 % in relazione a ciascuna delle prestazioni aggiuntive, tenendo conto dell'importo base previsto per la/e prestazione/i aggiuntive. Per le tipologie di attività che

comportino una prestazione per l'intera durata dell'anno, l'importo base e l'eventuale maggiorazione saranno rapportati ai periodi di effettivo svolgimento.

7. Le Parti, tenuto conto dell'esigenza di differenziare l'importo corrispondente a ciascuna delle prestazioni indicate sub a), b), c) del precedente comma 5, in relazione ai criteri indicati nell'art.5, comma 5, CCNI 4/2010, convengono circa la corresponsione di un compenso maggiorato di circa il 20 % per le seguenti prestazioni svolte dal personale:

- rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio;
- riscontro contabile per i titoli di spesa emessi dall'USR Puglia;
- ufficio del consegnatario;
- procedure connesse al riordino del 2° ciclo di istruzione e formazione ed alle connesse operazioni di confluenza degli indirizzi di studio del vecchio ordinamento;
- adempimenti preordinati all'avvio dell'a.s. 2010/2011.

Conseguentemente, le Parti concordano circa la corresponsione di una somma pari indicativamente a € 375,00 per le singole prestazioni, elevata indicativamente a € 450,00 per le prestazioni elencate nel precedente capoverso. Al predetto importo va, ovviamente, aggiunta la maggiorazione del 10 % per i dipendenti che abbiano assolto a due o più delle prestazioni medesime, fino ad un massimo di tre complessive.

Eventuali economie rivenienti dalla ripartizione delle risorse disponibili, come sopra disposta, potranno essere utilizzate dal Direttore Generale dell'USR Puglia ai sensi della lettera d) del precedente comma 5.

8. Eventuali, ulteriori finanziamenti che dovessero pervenire all'USR Puglia, per le medesime finalità di cui al presente accordo, saranno ripartiti con le modalità indicate nei precedenti commi.

9. A norma dell'art.48 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

#### LE PARTI FIRMATARIE

##### Per la delegazione di parte pubblica

Dr. Ruggiero Francavilla

Dr.ssa Anna Cammalleri

Dr. Vito Alfonso

Sig.ra Anna Lasciarrea

Sig.ra Elena Filomena Lippolis

##### Per la rappresentanza sindacale

CGIL - FP

CISL - FPS

De Paola Leonardo (RSU)

Dipinto Maria (RSU)

Mincuzzi Rosa (RSU)

Rinaldi Mina (RSU)

Tempesta Pasquale (RSU)





**PUGLIA**  
Segreteria Aziendale  
USR Puglia- Bari

## NOTA A VERBALE

In data odierna si è tenuto il previsto incontro per definire la contrattazione di sede riferita ai criteri di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2010.

Durante l'incontro è stata confermata la proposta dell'Amministrazione relativa al riparto della somma spettante al personale di questa Direzione generale: tale proposta riporta una quota del 70% da ripartire a tutto il personale proporzionalmente al servizio prestato ed all'Area di appartenenza e di una quota del 30% da ripartire in base a *"prestazioni di lavoro che comportino l'assunzione di particolari responsabilità, autonomia operativa ovvero un particolare disagio"*.

La proposta, come rilevato durante l'incontro, in linea di principio incontra il favore di questa rappresentanza sindacale, ma, nei fatti, ancora una volta risulta essere una distribuzione che poco o nulla a che fare con l'enunciato.

L'elencazione delle attività risulta essere un semplice compendio delle mansioni svolte da ciascun dipendente di questo USR.

Leggendo poi l'elenco del personale predisposto dall'Amministrazione, con l'indicazione delle "attività" degne di particolare riconoscimento, lo sbigottimento è totale. La "fotografia" risulta assolutamente falsata e non rispondente alla realtà che ciascuno di noi vive ogni giorno in questo ufficio.

Nessuno sforzo è stato fatto per addivenire ad un risultato equo come richiesto ed auspicato dalla scrivente Segreteria (unica voce "fuori dal coro" al tavolo negoziale).

Tuttavia, poiché la non sottoscrizione da parte di questa rappresentanza sindacale dell'ipotesi determinerebbe l'inevitabile prolungamento dei tempi di perfezionamento dell'accordo stesso, questa rappresentanza, nel solo interesse del personale, sottoscrive l'ipotesi di contratto relativo al FUA 2010.

Bari, 29 luglio 2011

IL SEGRETARIO AZIENDALE

R. Palmisano